



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 46 del 30/04/2003

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 aprile 2003, n. 542

D.G.R. n. 1134 dell'09/08/02: POR Puglia 2000-2006 - Misura 4.19 "Interventi per la capitalizzazione ed il consolidamento finanziario del sistema delle PMI, dell'artigianato, del turismo e del commercio". Azione c) Capitale di Rischio. Approvazione schema di bando. Revoca e riproposizione.

L'Assessore all'I.C.A, Avv. Pietro LOSPINUSO sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue:

Premesso che:

- Con D.G.R. n. 1134 dell'8/08/02 è stato approvato il bando di accesso per l'attivazione dell'Azione c), già azione b), relativa al "Capitale di Rischio", prevista dalla Misura POR 4.19 "Interventi per la capitalizzazione ed il consolidamento finanziario del sistema delle PMI, dell'artigianato, del turismo e del commercio";
- Si ritiene, per questioni di trasparenza ed opportunità, essendo state erroneamente aperte le buste contenenti le proposte d'intervento, procedere, con il presente provvedimento, alla revoca della DGR n. 1134 dell'8/08/02 e di riproporla come di seguito indicato;
- Con DGR n. 1255 del 10/10/2000 è stato approvato il POR Puglia 2000-2006;
- Con DGR n. 1692 del 11/12/2000 è stato approvato il Complemento di Programmazione;
- Con la L.R. 13/2000 sono state definite le "Procedure per l'attivazione del POR Puglia 2000-2006";
- L'azione c) della Misura 4.19 "Interventi per la capitalizzazione ed il consolidamento finanziario del sistema delle PMI, dell'artigianato, del turismo e del commercio" prevede azioni finalizzate allo sviluppo degli investimenti, anche attraverso interventi innovativi di ingegneria finanziaria;
- La Regione attuerà la Misura secondo quanto previsto dall'art. 9 della L.R. 23/2001;
- Per l'attuazione degli interventi sopra specificati si è resa necessaria la predisposizione di uno schema di bando per la presentazione delle domande da parte dei soggetti attuatori da selezionare, così come previsto dall'artt. 4 e 5 della L.R. 23/2001, da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale;
- Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale in base all'art. 4, lettera k, della L.R. 7/97 e legge di bilancio;

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L 28/01

Alla copertura della spesa si farà fronte con la dotazione finanziaria prevista dal P.O.R. Puglia 2000 - 2006 - Misura 4.19 - Azione c) "Capitale di Rischio" a valere sui capitoli:

1091419 FESR e STATO

1095419 QUOTA REGIONALE

All'impegno di spesa per l'annualità 2003 si provvederà con successivi atti dirigenziali da assumersi entro il corrente anno.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, propone alla Giunta Regionale l'adozione del seguente atto finale.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, e dal Dirigente del Settore.
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto che l'azione c) della Misura 4.19 è prevista dal POR Puglia 2000-2006 e dal relativo Complemento di Programmazione;
- di approvare quanto riportato nelle premesse;
- di revocare la DGR n. 1134 dell'8/08/02;
- di approvare lo schema di bando per la presentazione delle domande da parte dei soggetti attuatori, che si allega come facente parte integrante del presente provvedimento;
- di incaricare il Dirigente del Settore Industria a procedere agli adempimenti di propria competenza attivando le procedure per l'attuazione dell'azione c) della Misura 4.19, prevista dal POR Puglia 2000-2006.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Dott. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALLA PROMOZIONE ATTIVITA' INDUSTRIALI

ARTIGIANATO - COMMERCIO - FIERE E MERCATI

INDUSTRIA ESTRATTIVA

SETTORE INDUSTRIA

Corso Sonnino, 177

70121 B A R I

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000 - 2006

Modalità di presentazione delle domande per il finanziamento di proposte di intervento relativo all'Asse 4 "Sistemi locali di sviluppo". Misura 4.19 - Interventi per la capitalizzazione ed il consolidamento finanziario del sistema delle PMI, dell'artigianato, del turismo e del commercio.

1. Gli interventi ammissibili a finanziamento riguardano la seguente azione:

Azione c) Capitale di rischio

2. Beneficiari

2.1 I soggetti idonei alla costituzione e gestione del fondo dovranno avere natura rigorosamente privatistica e non essere in alcun modo riconducibili ai pubblici poteri, ai fini della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.

In conformità a quanto previsto dal punto 3.2 della norma 8 dell'allegato al Regolamento (CE n. 1685/2000) della Commissione, dovranno inoltre garantire l'apporto di capitale privato, in misura superiore al 30% del capitale del fondo, proveniente da investitori operanti secondo i criteri di una economia di mercato, ai sensi della comunicazione della Commissione su "Aiuti di Stato e Capitale di

Rischio" (2001/C235/03).

Potranno presentare la propria proposta:

- a) Le Banche e gli Enti creditizi aventi sede legale in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- b) Le Società finanziarie iscritte negli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 del D.lvo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono attività di assunzione di partecipazioni ai sensi dell'art. 6, D.M. 6 Luglio 1994, aventi sede legale in Italia; o strutture equivalenti aventi sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- c) Le Società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliari di tipo chiuso aventi sede legale in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione Europea; qualora trattasi di SGR italiana a capitale ridotto la Società deve essere costituita ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 23 luglio 2001 relativo a SGR con capitale ridotto;
- d) Le Società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo costituite ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317 o legislazione equivalente dello Stato membro dell'Unione Europea;
- e) ogni altra società di capitali di diritto italiano o di diritto di altri Paesi UE avente quale soggetto sociale la gestione di fondi di Venture Capital o qualsiasi altro soggetto giuridico avente quale obiettivo e/o oggetto sociale l'acquisizione di partecipazioni azionarie di società di piccole e medie dimensioni non quotate e costituente entità distinta sia dagli investitori che dalle imprese nelle quali siano effettuati gli investimenti, secondo la definizione di cui al punto IV.1 della Comunicazione della Commissione della Comunità Europea su aiuti di stato e capitale di rischio pubblicata in GUCE C.235 del 21.08.01.

2.2 I soggetti richiedenti che al momento della presentazione della proposta non hanno sede legale in Italia, devono indicare le modalità ed i tempi con i quali intendono stabilire, in caso di aggiudicazione, una propria unità locale con sede nel territorio italiano, che comunque dovrà essere resa operativa non oltre i quattro mesi dalla sottoscrizione della Convenzione con la Regione.

2.3 Potranno altresì presentare la propria proposta raggruppamenti di imprese, purché le imprese operanti alla gestione diretta del fondo e facenti parte del raggruppamento appartengano ad una delle categorie di cui al precedente punto 2.1 lettere a) - b) - c) - d) - e);

3. Copertura geografica

La misura investe l'intero territorio regionale.

4. Contenuto tecnico dell'Azione c) Capitale di rischio

L'obiettivo della Regione consiste nella partecipazione alla costituzione di un fondo, in senso economico di capitale di rischio a compartecipazione privata finalizzato a sostenere l'avvio e lo sviluppo di progetti di imprese derivanti anche da spin of accademici e di ricerca, o riferiti comunque ad attività di carattere innovativo, ad alta tecnologia, attraverso l'acquisizione di quote di capitale sociale di piccole e medie imprese, ai sensi della Definizione Comunitaria vigente, localizzate sul territorio regionale. Le imprese partecipate dal fondo non dovranno appartenere al settore del commercio, né a quello della produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti di cui all'Allegato I del trattato CE, nonché ai settori sensibili quali l'acciaio, le costruzioni navali, le fibre sintetiche, l'industria automobilistica e quella carbonifera.

L'intervento del fondo, per la parte a partecipazione regionale, si concretizzerà nella sottoscrizione di quote di capitale di rischio, quale partecipazione temporanea di minoranza. L'acquisizione delle quote avverrà sulla base di una valutazione delle possibilità di sviluppo dell'impresa imputabili alla capacità innovativa della stessa. Essa verrà effettuata dal soggetto gestore, in totale autonomia, operando in termini strettamente privatistici, quale operatore indipendente e secondo i tradizionali principi dell'economia di mercato; analogamente il prezzo di smobilizzo delle partecipazioni sarà pertanto

determinato secondo i medesimi criteri di mercato.

Gli interventi del fondo si concentreranno principalmente nelle tipologie del seed financing (investimento nella fase di sperimentazione dell'idea innovativa, quando è ancora da dimostrare la validità tecnica del prodotto/servizio), nelle imprese create da non più di 12 mesi e dello start up financing (investimento finalizzato all'avvio dell'attività, quando non si conosce ancora la validità commerciale del prodotto/servizio, ma esiste già almeno un prototipo), nelle imprese create da non più di 36 mesi e salva comunque la facoltà di effettuare ulteriori tranches di investimento nelle imprese già finanziate in precedenza.

Lo scopo dell'azione è quello di agevolare le Piccole e Medie Imprese nell'acquisizione di risorse utili a perseguire lo sviluppo dell'attività aziendale, diffondendo e facendo attecchire una nuova cultura imprenditoriale che superi la concezione dell'impresa/famiglia, con l'assunzione di partecipazioni minoritarie e temporanee a fronte di aumenti di capitale cui le PMI ricorrano per il sostegno a piani di sviluppo e programmi di investimento connessi all'ampliamento delle attività esistenti, allo sviluppo di nuove attività, ovvero all'adozione di nuove tecnologie di produzione.

La finalità dell'azione è quindi quella di sostenere lo sviluppo dell'impresa che può essere notevolmente accelerato grazie all'intervento di capitali di rischio. All'apporto di risorse finanziarie va aggiunto che il contributo dell'investitore deve essere correttamente correlato agli obiettivi aziendali della partecipata, affinché l'intervento dell'investitore - oltre a consentire il rafforzamento del capitale di rischio - sia utile a:

- Elevare l'affidabilità finanziaria dell'impresa, agevolando il reperimento dei finanziamenti per lo sviluppo del capitale circolante;
- Agevolare la realizzazione di una gestione professionale ed oggettiva, attenuando così i condizionamenti di natura familiare;
- Agevolare i processi di partnership con altre imprese, ovvero diffusione e concentrazione utili al perseguimento di dimensioni più adatte a sostenere la concorrenza internazionale;
- Stimolare nell'imprenditore e nel gruppo dirigente azioni più innovative e interventi più incisivi.

Il fondo può garantire soltanto investimenti in attività reputate economicamente efficienti.

Le operazioni del Fondo non possono riguardare dei meri finanziamenti delle passività delle imprese, bensì operazioni come di seguito specificato.

L'Azione si realizza attraverso l'intervento della Regione finalizzato ad incrementare in misura non superiore al 50% appositi fondi chiusi promossi dal sistema bancario e/o da altri soggetti i quali possono partecipare al capitale delle PMI con una quota di minoranza fino ad un tetto massimo del 30% per un arco temporale massimo di cinque anni, così come stabilito dal punto b), comma 4) dell'art. 9, della L.R. 23/01. Allo scadere del periodo (non superiore ai 5 anni) prefissato per il rientro della partecipazione con il collocamento della stessa possibilmente alla proprietà storica della società, il rimborso avverrà secondo i seguenti principi:

- a) Ove la liquidazione della partecipazione si realizzi con utili, al "Fondo" va restituita l'anticipazione originariamente concessa, oltre agli utili eventuali ripartiti in modo proporzionale alla quota di anticipazione a suo tempo concessa dallo stesso fondo;
- b) Ove la liquidazione della partecipazione sia pari o inferiore all'investimento iniziale (ossia si realizzi con una perdita), al "Fondo" va restituito un importo proporzionale alla quota di anticipazione a suo tempo concessa dallo stesso Fondo (la perdita, quindi, va sostenuta proporzionalmente dall'investitore e dalla Regione nella stessa misura dell'intervento finanziario originario di ognuno).

Il fondo relativo al Capitale di Rischio viene attivato mediante apposito convenzionamento.

Per le linee di intervento relative al Capitale di Rischio, le aziende ammesse alle agevolazioni sono le PMI definite secondo la normativa nazionale L. 488/92 e quella comunitaria, costituite sotto forma di società di capitali. Le procedure sono quelle definite dalla L.R. 3/01 così come modificata dalla L.R. 23/01, che disciplina i regimi regionali di aiuto alle PMI in attuazione del regolamento CE n. 70/01.

Il Fondo Capitale di Rischio è finalizzato allo svolgimento delle seguenti operazioni:

Azioni finalizzate allo sviluppo degli investimenti, anche attraverso interventi innovativi di Ingegneria finanziaria, incentivando:

Investimenti in attività produttive industriali e dei servizi alle PMI;

Interventi di capitalizzazione e patrimonializzazione delle PMI;

Interventi di seed capital e di start up per nuova imprenditorialità, anche in una logica di terziarizzazione dei processi produttivi;

Interventi di assistenza tecnica alle imprese per quotazioni in Borsa;

Interventi legati ad iniziative di internazionalizzazione;

Interventi a sostegno delle operazioni di garanzia dei Consorzi FIDI.

5. Termini e modalità di presentazione delle proposte

Le domande a firma del legale rappresentante del soggetto proponente, saranno indirizzate all'Assessorato Promozione Attività Industriale Artigianato, Commercio Fiere e Mercati, Industria estrattiva, Energia - Settore Industria, Corso Sonnino, 177 - 70122 BARI.

Alle domande dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a) copia autentica, ex art. 14, Legge 15/68 o legislazione equivalente per il concorrente straniero stabilito in altro Paese membro dell'U.E. dell'atto costitutivo e dello statuto vigente del soggetto richiedente e di ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento, nel caso di raggruppamenti di imprese;

b) idonea documentazione comprovante l'esistenza dei requisiti di cui al successivo punto 6;

c) dichiarazione sottoscritta in forma semplice dal legale rappresentante della società richiedente o, nel caso di raggruppamenti di imprese da tutti i legali rappresentanti delle imprese facenti parte del raggruppamento, di non trovarsi in una o più delle cause di esclusione previste al successivo punto 7;

d) documentazione di cui al successivo punto 8;

e) ogni altra documentazione prevista dalle leggi vigenti;

Le domande, contenenti tutta la documentazione richiesta, dovranno essere trasmesse esclusivamente a mezzo plico postale raccomandato entro il sessantesimo giorno dalla data di invio della comunicazione all'Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea del presente bando di gara.

Le domande e la documentazione inoltrate oltre il termine prescritto non verranno prese in considerazione. Farà fede la data di spedizione postale.

Il plico recante la dicitura "Offerta per l'attivazione del Fondo Capitale di Rischio - Misura POR 4.19", dovrà contenere DUE BUSTE sigillate e contrassegnate una dalla dicitura "BUSTA - A - DOCUMENTI" e l'altra dalla dicitura "BUSTA - B - OFFERTA". Le buste perfettamente chiuse, dovranno essere controfirmate sui lembi di chiusura, nonché recare l'indicazione del mittente.

6. Requisiti dei soggetti ammessi a partecipare.

6.1 I soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno possedere od aver previsto la realizzazione di una struttura interna adeguata, dedicata all'attività di investimento nel capitale di rischio.

A tal fine dovranno essere indicati il numero, la qualifica ed il curriculum vitae delle persone dedicate a tale attività alla data di presentazione della proposta e di quelle in via di assunzione o di conferimento di un incarico professionale continuativo entro il termine di cui al punto 2.2;

6.2 Nel caso di raggruppamenti di imprese ai sensi del punto 2.3 i requisiti di cui al punto 6.1 si considerano soddisfatti se presenti in almeno una delle imprese facenti parte del raggruppamento.

7. Cause di esclusione

Non sono ammesse a partecipare le imprese che, per qualsiasi ragione si trovino in condizione di liquidazione coatta amministrativa, fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo,

commissariamento, ovvero siano oggetto di procedimenti di tali situazioni. Non sono ammesse altresì le imprese i cui legali rappresentanti non soddisfino i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 109, D.lvo 1/09/93, n. 385.

8 Criteri di aggiudicazione: ex art. 23, comma 1, lettera b) D.lvo n. 157/95

8.1 La individuazione del soggetto attuatore sarà effettuata fra le imprese proponenti che soddisfino i requisiti di cui ai precedenti punti 2 e 3, e non escluse ai sensi del precedente punto 7, sulla base della proposta presentata, che dovrà contenere i seguenti elementi:

a) descrizione delle modalità operative, dei tempi e dei criteri che saranno seguiti nell'attuazione dell'attività di investimento, con particolare riferimento:

- alle modalità di ricerca e selezione delle opportunità di investimento;
- alle modalità che saranno seguite nella gestione della partecipazione;

b) indicazione dell'ammontare percentuale minima di risorse finanziarie aggiuntive di investitori privati;

c) indicazione delle modalità di distribuzione degli utili e delle perdite. E' esclusa qualsiasi preferenza per gli investitori privati;

d) indicazione della commissione annuale (management fee) calcolata sull'ammontare totale delle Risorse conferite a favore del Soggetto Attuatore, che comunque non potrà essere superiore al 5%;

e) documentazione che precisi il mercato in cui opera o intende operare il fondo, ed i criteri e le condizioni di partecipazione al capitale sociale delle imprese che intende partecipare e che attesti le modalità e gli strumenti con cui il soggetto intende attivarsi sul territorio regionale per le attività di comunicazione e consulenza. Per quanto riguarda il mercato verranno privilegiate le società che intendono investire in imprese appartenenti al più ampio numero di settori, a parità di professionalità del soggetto gestore nei diversi settori in cui intende operare (criterio dell'ampiezza settoriale).

f) curriculum vitae societario e dei professionisti, o dei soli professionisti se trattasi di gestore di un fondo costituendo ex novo, in grado di evidenziare la professionalità, la competenza e l'indipendenza del management e dei consulenti e le eventuali precedenti esperienze imprenditoriali nelle aree di alta tecnologia;

g) dichiarazione del legale rappresentante in merito alla composizione della struttura destinata all'esercizio dell'attività, ai sensi di quanto indicato ai punti 2.2 e 6.1 che precedono.

Il provvedimento di approvazione della graduatoria è pubblicato sul B.U.R.P.; avverso tale graduatoria i soggetti interessati entro 30 gg. dalla data della sua pubblicazione, possono presentare opposizione all'Ass.to I.C.A. - Settore Industria, che si esprime nei successivi 30 gg.

8.2 Sono ammesse offerte condizionate alla futura concreta ed effettiva partecipazione dei coinvestitori privati, nella misura minima indicata nell'offerta. Tale condizione dovrà essere realizzata al momento della stipula della convenzione e comunque non oltre 90 giorni dall'aggiudicazione della gara.

8.3 Per l'individuazione del soggetto attuatore ciascuna proposta riceverà un punteggio fino a un max di 100 punti, così ripartito fra gli elementi di cui alle precedenti lettere a) - b) - d) - e) - f) del punto 8.1:

- a) 15 su 100
- b) 20 su 100
- d) 15 su 100
- e) 25 su 100
- f) 25 su 100

9. Dotazione della Misura

La dotazione della Misura ammonta complessivamente pari a 22.000.000 EURO, su operazioni di finanziamento e suddivisi come segue:

Cofinanziamento Comunitario FESR 11.000.000

Spesa Pubblica Nazionale 7.700.000

Cofinanziamento Regionale 3.300.000

10. Obbligo del Soggetto Gestore.

10.1 Istruttoria

L'istruttoria delle domande pervenute alle Finanziarie, sarà effettuata da un proprio Nucleo di Valutazione con comprovata competenza in materia di credito delle imprese.

I criteri di selezione individuati per gli interventi che richiedono l'accesso al fondo vengono esplicitati nei seguenti parametri:

Iniziative che completano filiere settoriali o territoriali;

Investimenti in iniziative innovative;

Tutela dell'ambiente e delle risorse naturali in una prospettiva di sviluppo sostenibile;

Analisi tecnico-economico-finanziaria del progetto di investimento attraverso i seguenti parametri di valutazione:

o Idoneità dell'azione proposta in relazione al piano di sviluppo aziendale presentato;

o Idoneità finanziaria dell'investimento proposto, in particolare della sua capacità di generare flussi finanziari atti a remunerare il capitale investito;

o Idoneità dell'impresa nel medio periodo, di consolidare l'assetto patrimoniale conseguito attraverso l'intervento del Fondo.

10.2 Stipula convenzione

Con l'accettazione dei capitali conferiti, il gestore del fondo è obbligato:

a) a stipulare una convenzione di attuazione con l'Ente Regione, volta a regolamentare e garantire la più efficace gestione e controllo del Fondo,

b) a comunicare all'Assessorato Industria, Commercio e Artigianato, Settore Industria le eventuali modifiche ed integrazioni intervenute relativamente alla consistenza globale del Fondo, alla composizione delle cariche sociali e alle convenzioni stipulate con gli istituti di credito presso cui è depositato il fondo;

c) a restituire, in caso di scioglimento anticipato del fondo, di cessazione del consorzio o di in operatività, le disponibilità residue alla Commissione Europea e alla Regione Puglia e agli altri Enti cofinanziatori, in misura proporzionale alle loro quote di partecipazione al Fondo.

d) Ai fini di illustrare le attività del fondo, la Finanziaria beneficiaria si impegna a redigere una relazione semestrale da presentare al Comitato di Sorveglianza, previo parere dell'Assessorato I.C.A., Settore Industria della Regione Puglia, che dovrà comprendere un bilancio del fondo, l'analisi dei proventi e delle perdite con dettaglio degli oneri di gestione sostenuti, l'elenco dettagliato delle operazioni effettuate (investimenti effettuati, crediti concessi, garanzie concesse per impresa e per settore, nel rispetto del principio della riservatezza), i problemi incontrati e le soluzioni eventualmente proposte o scelte.

e) la Finanziaria si impegna altresì a tenere a disposizione della Commissione Europea tutta la documentazione relativa alle operazioni effettuate nei tre anni successivi all'ultima operazione di pagamento effettuato dalla Commissione Europea sulla forma d'intervento.

10.3 Soggetti destinatari dell'intervento

Per le linee d'intervento relativo al Capitale di Rischio, le aziende ammesse alle agevolazioni sono le PMI definite secondo la normativa nazionale legge 488/92 e quella comunitaria costituita sotto forma di società di capitali.

11. Documentazione finale

I soggetti attuatori degli interventi ammessi a finanziamento sono tenuti a trasmettere alla struttura preposta alla gestione della Misura, entro sei mesi dalla data dell'atto di collaudo, tutti gli atti, in copia conforme all'originale, riguardanti le spese sostenute con relativa certificazione dell'avvenuta effettiva liquidazione delle stesse.

I soggetti attuatori sono tenuti a conservare a disposizione della Regione Puglia o della Commissione europea, nonché dei tecnici da queste incaricati, la documentazione originale per i sette anni successivi al completamento dell'intervento.

12. Controlli in corso d'opera

La Regione, la Commissione Europea e la Corte dei Conti delle Comunità Europee esercitano controlli sulle attività del Fondo. E' fatto obbligo pertanto, ai beneficiari, di consentire ai funzionari della struttura dell'Ass.to I.C.A. preposta alla gestione della Misura e di altri organismi comunitari, nazionali e regionali preposti alle funzioni di controllo, controlli in loco degli interventi finanziati, finalizzati alla verifica della correttezza amministrativa delle procedure poste in essere dai soggetti attuatori, della corretta realizzazione delle opere e della loro conformità ai progetti approvati.

13. Revoca dei contributi

La Regione, in caso di gravi e reiterate inadempienze della Finanziaria beneficiaria, alle disposizioni attuative per la realizzazione della misura citata in premessa e agli obblighi previsti dalla convenzione da stipularsi con il beneficiario, nonché alle disposizioni di legge e regolamenti in materia, si riserva la facoltà di revocare la partecipazione pubblica al Fondo e di recuperare i relativi conferimenti, compresa la quota-parte di competenza - dei proventi netti, previa contestazione degli addebiti e formulazione delle relative controdeduzioni entro un termine prefissato.

Nel caso in cui il Fondo venisse utilizzato per operazioni non conformi al presente bando e alla convenzione stipulata, la Commissione Europea può richiedere in ogni momento allo Stato membro la restituzione di tutto o parte del contributo comunitario versato al Fondo.

Ove, nel corso dei controlli disposti ai sensi del punto precedente, venga accertato, in qualsiasi modo, il mancato rispetto delle disposizioni del presente bando nonché delle normative comunitarie, nazionali e regionali, i contributi concessi sono revocati con provvedimento motivato della struttura dell'Ass.to I.C.A. preposta alla gestione della Misura, con recupero delle somme erogate.

14. Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1260/99, al QCS 2000 - 2006 e al Regolamento (CE) n. 1685 del 28 Luglio 2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali.

Il presente bando è inviato all'Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea, e successivamente pubblicato, menzionando la data di spedizione al succitato Ufficio Comunitario:

- a) sul B.U.R.P.
- b) sul sito internet della Regione Puglia www.regione.puglia.it ;
- c) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- d) su due quotidiani a carattere nazionale e su un quotidiano regionale di particolare diffusione, sotto forma di estratto.

Il Dirigente di Settore
Dr. Raffaele Matera
